



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo,
all'esito dell'udienza di discussione del 28/04/2026, sostituita dal deposito di note scritte a
forma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 15743/2024 del Registro Generale e promossa da
DE CARLO ANNA MARIA, con l'avv. **CARACUTA FERNANDO**

Ricorrente

nei confronti di

COMUNE DI LECCE con l'avv. **CIULLA ELISABETTA** e l'avv. **DE GIORGI ANNA**
INPS con l'avv. **FLORIO FABRIZIA**

Resistenti

Oggetto: retribuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte ricorrente ha chiesto: *I. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità degli artt. 38, comma 1 e 30, comma 6 del CCNL comparto funzioni locali, che la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, nel calcolo del compenso previsto per ciascun giorno di ferie retribuite, nonché del recupero delle ore per mancato riposo settimanale, anche l'indennità di turno giornaliera; - per l'effetto, condannare il comune di Lecce al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, dell'indennità di turno non corrisposta per il periodo oggetto del presente giudizio, e per le causali infra indicate, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, pari all'importo di € 4.605,52 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c. dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo e/o di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente domanda, fino al saldo effettivo, il tutto in applicazione del CCNL comparto funzioni locali ovvero dell'art. 36 Costituzione. II. Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconoscere, da parte dell'Inps i relativi contributi, previdenziali ed assistenziali, non versati, e per l'effetto, condannare il comune di Lecce al relativo versamento, nonché l'I.N.P.S. al conseguenziale adeguamento del correlato trattamento pensionistico.*

Con memoria del 07.04.2025, parte ricorrente ha depositato *un conteggio integrativo di quello prodotto con il ricorso introduttivo, riportante l'indicazione della differenza di ore, relative ai periodi di ferie e di recupero per mancato riposo settimanale e, dunque, dell'indennità spettante (DOC. 7).*
segnatamente: • anno 2019: 12 ore ed indennità spettante di € 38,92; • • • anno 2020: 19 ore ed indennità spettante di € 62,84; anno 2021: 19 ore ed indennità spettante di € 61,76; anno 2022: 6 ore ed indennità spettante di € 20,59. Complessivamente risulta una differenza di complessive 56 ore per un totale di € 184,11: detta somma va aggiunta a quella già richiesta, a titolo di indennità di turno, per un totale complessivo di € 4.789,63, invece che di € 4.605,52 (ricorso introduttivo).

Il Comune di Lecce ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti azionati; nel merito, ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle note scritte, ha chiesto *“in subordine, limitare per i soli giorni di ferie la misura dell'aumento al 10% della retribuzione oraria per come disposto dal CCNL per il turno diurno, antimeridiano e pomeridiano, rigettando ogni richiesta per ciò che attiene ai giorni di riposo compensativo”.*

L'INPS ha chiesto: *“Nel caso in cui dovesse essere accertata la fondatezza delle ragioni attoree, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'adeguamento contributivo/retributivo dovuto all'INPS e al ricorrente e delle conseguenti sanzioni civili, nella misura quantificata dall'Ente stesso”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente, sulla base di quanto affermato da Cassazione civile sez. I, 10.2.2020, n. 3021, secondo cui *“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”.*

Nel merito, si deve fare l'applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 18160/2023, secondo cui: *“... la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).*

Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che avrebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).

2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).

7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589)". Con tale orientamento, la S.C. – pur affermando in via generale il diritto del lavoratore a conservare nel periodo feriale la retribuzione ordinaria cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato (anche al fine di evitare effetti dissuasivi rispetto all'esercizio in concreto del diritto alle ferie) – ha stabilito che devono essere incluse solo le voci retributive indicate ai punti 7.2-7.3 della sentenza, con onere della prova a carico del lavoratore quanto al collegamento di tali importi all'esecuzione delle mansioni e allo "status" personale e professionale del lavoratore.

Nel caso di specie, tale onere probatorio deve ritenersi adempiuto.

Sulla questione oggetto di causa è infatti intervenuta Cass. 17443/2025, confermando le sentenze di merito, che avevano accolto analogo ricorso proposto dai dipendenti comunali con qualifica di agenti di polizia locale del Comune di Lecco, i quali hanno agito chiedendo, previa disapplicazione dell'art. 23 CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 22 CCNL 14 settembre 2000 per contrarietà all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, di accertare il loro diritto a percepire, per ogni giorno di ferie, l'indennità di turno nella misura del 10% della retribuzione oraria riconosciuta dalla contrattazione collettiva. Non vi sono motivi per discostarsi da tale pronuncia, che viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo identico l'oggetto dei giudizi.

Tuttavia, ai fini della quantificazione dell'indennità di turno, si deve tenere conto del fatto che nei suddetti giudizi essa è stata riconosciuta in misura inferiore rispetto a quella richiesta dai ricorrenti; al riguardo, la S.C. ha stabilito che *"in tale prospettiva, può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 10% sulla retribuzione oraria, come risultante dal CCNL e accertata dal giudice d'appello, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (tutt'altro che irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita"*.

Si ritiene di aderire a tale precedente, trattandosi di una percentuale sulla retribuzione oraria comunque congrua rispetto alla finalità di evitare eventuali rinunce dei lavoratori al diritto alle ferie; una percentuale superiore comporterebbe invece una sorta di discriminazione al contrario, in quanto il dipendente in ferie potrebbe vedersi retribuito in misura addirittura superiore rispetto al collega in servizio, impegnato in un turno diurno o pomeridiano.

Pertanto, con ordinanza del 14.01.2026, rilevato che Cass. 17443/2025 ha riconosciuto il pagamento dell'indennità di turno durante le ferie del lavoratore nella misura del 10% della retribuzione oraria riconosciuta (maggiorazione prevista dall'art. 30 co. 5 CCNL per il turno diurno, antimeridiano e pomeridiano), *in misura ampiamente inferiore rispetto ai valori medi quantificati nei conteggi analitici allegati al ricorso, basati sulla maggiorazione oraria del 30% prevista per il turno notturno o festivo*, parte ricorrente è stata invitata a riformulare i propri conteggi quantificando, per l'intero periodo oggetto di causa, l'indennità di turno utilizzando la maggiorazione del 10% prevista per il turno diurno, antimeridiano e pomeridiano.

Parte ricorrente ha depositato i nuovi conteggi, da cui risulta quanto segue: *con il presente atto la Sig.ra DE CARLO Anna Maria deposita il conteggio riformulato, utilizzando la maggiorazione del 10 % prevista per il turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (DOC. 8). Segnatamente: anno 2019 : 270 ore, indennità spettante di € 295,23; anno 2020 : 338 ore, indennità spettante di € 370,06; anno 2021 : 332 ore, indennità spettante di € 363,68; anno 2022 : 303 ore, indennità spettante di € 334,72; anno 2023 : 186 ore, indennità spettante di € 218,40; anno 2024 : 12 ore, indennità spettante di € 14,48. Per un totale di complessive ore 111 e di un'indennità spettante pari ad € 1.596,56; non vi sono motivi per discostarsi da tali conteggi, non contestati dalle parti in modo specifico. Il Comune di Lecce deve essere quindi condannato al pagamento di tale importo in favore di parte ricorrente, oltre interessi o rivalutazione come per legge.*

Alla pronuncia altresì consegue la condanna del Comune al versamento in favore dell'INPS dei contributi correlati agli importi differenziali qui riconosciuti. Le spese di lite devono essere poste a carico del Comune di Lecce secondo soccombenza, come da dispositivo; nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, della serialità del

contenzioso e della assenza di attività istruttoria. Sono invece da compensare le spese di lite nei confronti dell'Inps, in difetto di domande specificatamente riferibili a detto istituto.

P. Q. M.

Il GdL, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 23/12/2024 da DE CARLO ANNA MARIA nei confronti di Comune di Lecce e INPS, così provvede:

1. Condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità di turno non corrisposta nei periodi di ferie retribuite, per l'importo di € 1.596,56 oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti fino all'effettivo soddisfo, nonché oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti in relazione alle maggiori somme accertate in sentenza, nella misura che sarà quantificata dall'INPS.
2. Condanna il Comune di Lecce alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.

Lecce, lì 29/04/2026

Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo

PROTOCOLLO N° 0079390 del 30/04/2026 10:03:34// ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 04/05/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
hash (sha256):4bcb1ae6674da241901889674d8133b1e91074a68c35e0d57c6dda28b06c

POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Lecce - Tribunale di Lecce Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it
Inviato il: 30/04/2026 09.46.05
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

== LISTA DEGLI ALLEGATI ==
POSTA CERTIFICATA: Lecce - Tribunale di Lecce Notificazione ai sensi del D_L_